

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII

n. 150

RISOLUZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

(Relatore BERGER)

approvata nella seduta del 28 settembre 2016

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (CEDEFOP) E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 337/75 – (COM (2016) 532 definitivo)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 5 ottobre 2016

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 7 ^a Commissione permanente	»	4
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75;

premesso che la presente proposta fornisce una descrizione più chiara del ruolo del Cedefop nel sostegno all'elaborazione e all'attuazione di politiche in materia di formazione professionale, di competenze e di qualifiche, nell'ambito delle vigenti politiche dell'Unione europea sia in materia di istruzione, formazione e competenze sia in materia di occupazione;

valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà;

preso atto dei rilievi della 14^a Commissione,

si esprime in senso favorevole. Fa tuttavia osservare che l'articolazione della proposta di regolamento risulta più incentrata sull'organizzazione dell'Agenzia che sulle finalità e compiti della stessa, cui è dedicato il solo articolo 2, e che, al contrario, dovrebbero rappresentare il corpo principale del regolamento stesso.

Inoltre, al fine di una riduzione degli oneri amministrativi, sarebbe opportuno proseguire nel lavoro del gruppo interistituzionale sulle agenzie decentrate dell'Unione europea, pervenendo ad una riduzione del loro organico e adottando misure strutturali per evitare sovrapposizioni di competenze tra le stesse agenzie a livello di Unione europea e tra le stesse e i corrispondenti organi amministrativi a livello nazionale.

In merito all'articolo 2, infine, si rileva che l'agenzia Cedefop dovrebbe poter interagire anche con le informazioni della rete Eurydice, rete europea di informazione sull'istruzione, al fine di sostenere l'Unione europea e gli Stati membri nell'elaborazione di politiche in materia di istruzione e formazione professionale.

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: MARCUCCI)

28 settembre 2016

La Commissione, esaminato l'atto comunitario inteso a rivedere la disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 337/75, del Consiglio, del 10 febbraio 1975, che ha istituito il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop);

valutate le finalità del provvedimento, volto a conformare determinate disposizioni all'orientamento comune sulle agenzie decentrate e ad aggiornare le norme sugli obiettivi e sui compiti del Centro, con particolare riferimento ad attività già in sostanza svolte dal Cedefop, come l'analisi delle tendenze del mercato del lavoro in relazione alle competenze ed alle qualifiche e l'analisi ed il concorso ai progressi sia nella progettazione ed attribuzione delle qualifiche sia nel campo della convalida dell'apprendimento non formale ed informale;

manifestata condivisione per la centralità del rapporto tra il mondo dell'istruzione e della formazione, da un lato, e quello del lavoro, dall'altro, tenuto peraltro conto che le politiche di formazione professionale si sono evolute nel tempo comprendendo alcuni strumenti - come quelli relativi alle competenze e alle qualifiche, oltre alla convalida dell'apprendimento - che richiedono un aggiornamento;

osservato che tra i compiti del Cedefop è menzionato, all'articolo 2, il dialogo con gli istituti di istruzione, considerati i legami esistenti tra l'istruzione e la formazione professionale e gli altri settori dell'istruzione e della formazione;

rilevato che la revisione è intesa anche a stabilire misure sia contro le frodi sia in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e a prevedere la stipulazione di un accordo tra il Centro e la Grecia quale Stato ospitante;

esprime osservazioni favorevoli.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: LIUZZI)

27 settembre 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che:

la proposta è intesa a rivedere il regolamento del 1975 che istituisce il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), così conformando determinate disposizioni all'orientamento comune sulle agenzie decentrate, e aggiornando gli obiettivi e i compiti del Centro;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è costituita dagli articoli 166, paragrafo 4, 165, paragrafo 4, e 149 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Al riguardo, posto che la proposta mira a conformare Cedefop all'orientamento comune sulle agenzie decentrate, si osserva che il considerevole numero di agenzie esistenti nell'Unione europea e la necessità di un intervento di omogeneizzazione delle stesse, rendono possibile valutare l'opportunità, per la regolamentazione di tutte le agenzie, di individuare una base giuridica comune, che potrebbe essere rappresentata dall'articolo 114 del TFUE, da integrare, ove necessario, da basi giuridiche settoriali;

la necessità e il valore aggiunto dell'azione europea, derivante dall'essere la proposta inerente un'agenzia dell'Unione, come tale non suscettibile di essere regolata dalla legislazione nazionale, rafforza quanto ora affermato sull'opportunità di una base giuridica unitaria;

quanto al principio di proporzionalità e alla riduzione degli oneri amministrativi, si invita a proseguire nel lavoro del gruppo interistituzionale sulle agenzie decentrate, con l'obiettivo di una riduzione del loro organico del 5 per cento nell'arco di cinque anni e, soprattutto, con l'adozione di misure strutturali, quali eventuali fusioni, eliminazioni o trasferimenti di funzioni, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze tra le stesse agenzie a livello di Unione europea e tra le stesse e i corrispondenti organi amministrativi a livello nazionale;

nel merito, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *e*), della proposta si valuti l'opportunità di sostituire le parole «svolgere o commissionare studi ed effettuare ricerche» con le parole «svolgere o in subordine commissionare studi ed effettuare ricerche». La possibilità di esternalizzare l'attività di studi e ricerche deve essere un'opzione secondaria, da utilizzare solo in casi debitamente motivati e solo qualora vi siano esigenze alle quali non si possa far fronte con personale in servizio.

